



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E
LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
Servizio Lavori Pubblici
Ufficio Sismico e Geologico

Oggetto: D.G.R. n° 1309/2010 – Opere minori - Direttiva in ordine alla corretta applicazione delle procedure connesse agli adempimenti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n° 380/01.

Con nota in data 12.04.2011 prot. 558, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari ha interessato e sollecitato lo scrivente Servizio Lavori Pubblici a fornire ***"una interpretazione delle N.T.C. (D.M. 14.01.2008) in coerenza con la D.G.R. n°1309/10"***, richiamando in proposito quanto rappresentato da alcuni professionisti iscritti che hanno segnalato che ***"per progetti di installazione di pannelli fotovoltaici e/o di pergolati e similari realizzati all'ultimo impalcato di edifici esistenti e aventi dimensioni geometriche superiori a quelle previste alla D.G.R. n°1309/10 del 03.06.2010, viene richiesta da parte degli Uffici Provinciali delegati, la verifica ed il successivo eventuale adeguamento alle N.T.C. di tutta la parte esistente così come previsto al punto 8.4.1 del D.M. 14.01.2008, alla stregua di vere e proprie sopraelevazioni"***.

Al riguardo appare opportuno chiarire, con riferimento al punto 8.4.1 del D.M. 14.01.2008, il **concetto di sopraelevazione**; la sopraelevazione corrisponde a realizzazione di **nuovi piani** ulteriori a quelli già esistenti e comporta sempre **un aumento della volumetria** (Sentenza Corte Suprema di Cassazione - Sezione Seconda Civile, n° 22895 del 7 dicembre 2004) e nella fattispecie, **è fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione esistente ai**

sensi del punto 8.4.1 del D.M. 14.01.2008, così come sancito all'art. 90 del D.P.R. n°380/01.

Ne discende che per tutti gli interventi possibili al di sopra dell'ultimo livello di copertura di un fabbricato, **che non comportano aumento di volumetrie**, vedi pergolati, strutture per impianti fotovoltaici, volumi tecnici destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo del fabbricato e che non possono essere ubicati al suo interno, torrini scale e porzioni di fabbricato legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo dello stesso, **devono** essere fatte verifiche locali alle strutture interessate e verifiche che dimostrino che tali interventi **non comportino incrementi** dei carichi globali in fondazione superiori al 10%.

Premesso quanto innanzi, al fine di uniformare l'attività degli Uffici Provinciali delegati, fermi restando i contenuti e le procedure amministrative della citata D.G.R. n°1309/2010, è opportuno precisare quanto segue:

- ✓ **qualora vengano superati** i limiti geometrici o dei carichi gravitazionali delle varie tipologie d'intervento nella stessa previste, e che quindi configurano l'obbligo del deposito presso gli Uffici Provinciali delegati, ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n° 380/01 s.m.i., **è di tutta evidenza** che le verifiche strutturali siano le stesse che vengono richiamate nella citata D.G.R. per il deposito semplificato in allegato alle pratiche urbanistiche;
- ✓ la finalità per la quale è stata redatta la D.G.R. n° 1309/2010 è di mera semplificazione amministrativa e non di consentire verifiche strutturali ridotte non conformi al D.M. 14.01.2008 ed alla relativa Circolare esplicativa.

La presente circolare viene pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Titolare Alta Professionalità
(ing. Angelo Lofefaro)



Il Dirigente
(ing. Francesco Bitetto)

